

**BANDO ATTUATIVO DELLA
LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2025, N. 34 "DISPOSIZIONI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E DELLE
ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE"**

ANNUALITÀ 2025

INDICE

1. DEFINIZIONI	4
2. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI	4
2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
2.2 REGIME DI AIUTI	5
2.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	5
2.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	5
2.5 MASSIMALI E MINIMALI	5
3. RICHIEDENTI/BENEFICIARI	6
3.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI	6
3.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI	6
3.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	7
3.4 POSSESSO DELL'UTE/UPS	8
3.5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	8
4. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	8
4.1 INTERVENTI FINANZIABILI	8
4.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI	9
4.3 INTERVENTI/SPESE NON AMMISSIBILI	9
4.4 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.....	10
4.5 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO	10
4.6 CUMULABILITÀ	10
5. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE	10
6. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	13
6.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ.....	13
6.2 TERMINI FINALE	13
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO	13
7.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	13
7.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	14
7.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	14
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	14
8.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI E SUA APPROVAZIONE	14
8.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	15
8.3 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	15

9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	15
10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	15
11. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE.....	15
12. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
13. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)	17
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 34 del 15 luglio 2025 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale" (**di seguito "LR 34/2025"**) e ai fini del presente bando per:

a) "**birra artigianale**" si intende la birra che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) "**birra agricola**" si intende la birra di cui alla lettera a) prodotta dai microbirrifici agricoli come definiti alla lettera d);

c) "**microbirrificio**" si intende il piccolo birrificio indipendente di cui all'articolo 2, comma 4 bis, secondo periodo, della l. 1354/1962 che produce meno di 10.000 ettolitri per anno di birra (*di seguito "microbirrificio"*);

d) "**microbirrificio agricolo**" si intende l'impresa agricola che produce birra artigianale, entro i limiti di cui alla lettera c), nell'ambito delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, la cui percentuale di materia prima prodotta in proprio nel territorio della regione Toscana, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi), non è inferiore al 51 per cento di quella utilizzata (*di seguito "microbirrificio agricolo"*).

2. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI

2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La **LR 34/2025**, si propone come finalità, nell'ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale economica e sociale, di promuovere e valorizzare la filiera della birra artigianale riconoscendo, in tale contesto, il ruolo svolto dai produttori locali e la peculiarità delle relative produzioni (art. 1 comma 1).

In particolare, attraverso il presente bando vengono concessi contributi per sostenere i seguenti interventi:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti;
- b) l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo sia di processo produttivo, compresi i processi di certificazione di qualità;
- c) lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra;
- d) il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione;
- e) l'adesione a marchi collettivi riferiti alle birre artigianali e agricole.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L.R. 34/2025 e di quanto riportato al precedente paragrafo "Definizioni", i destinatari del presente intervento sono il "microbirrificio" e il "microbirrificio agricolo" come definiti al precedente paragrafo "Definizioni".

Il bando è stato elaborato in coerenza con i seguenti documenti:

1. La LR 34/2025 "*Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale*";
2. "*Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale"* approvate con DGR n. 1482 del 29/09/2025 (di seguito indicate come "**Disposizioni specifiche**").

2.2 REGIME DI AIUTI

Ai sensi di quanto predisposto all'art. 4 della LR 34/2025 i contributi sono riconosciuti ai sensi del:

- a) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (*De minimis extra agricolu*);
- b) regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (*De minimis agricolu*).

In particolare:

1. il "De minimis extra agricolu" è riconosciuto per tutti gli investimenti sostenuti dai "microirrifici" e per gli interventi collegati al processo di trasformazione sostenuti dai "microirrifici agricoli" quando i prodotti agricoli in entrata appartengono all'Allegato I del Trattato UE e quelli in uscita non appartengono all'Allegato I del Trattato UE;
2. il "De minimis agricolu" è riconosciuto esclusivamente ai "microirrifici agricoli" per investimenti di sviluppo della coltivazione e nella trasformazione in cui i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita dal suddetto processo appartengono all'Allegato I del TUEF.

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse anche le attività di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione.

2.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'anno 2025 sul presente bando è pari a **200.000 euro**, così suddivise:

- a) 100.000 euro per la parte destinata agli interventi aziendali della **tipologia A** di cui al successivo paragrafo "Interventi finanziabili";
- b) 100.000 euro per la parte destinata agli interventi aziendali della **tipologia B** di cui al successivo paragrafo "Interventi finanziabili".

2.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo a fondo perduto rispetto alle spese sostenute dai beneficiari.

Secondo quanto stabilito dalle "Disposizioni specifiche" **l'intensità del sostegno è pari al 65%** per tutte le tipologie di intervento previste al successivo paragrafo "Interventi finanziabili".

Non è consentita l'erogazione di un anticipo e di eventuali stati di avanzamento lavori (SAL) del contributo pubblico concesso.

2.5 MASSIMALI E MINIMALI

Nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni Specifiche" non sono ammissibili domande di sostegno per le quali **il contributo** richiesto/ammesso sia inferiore a **3.500 euro**.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora **il contributo** minimo richiesto o ammesso scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui **contributo**, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni Specifiche" **il contributo massimo concesso è pari a 10.000 euro** per ciascun soggetto beneficiario.

Nel caso in cui in domanda sono previsti interventi appartenenti sia alla Tipologia A che alla Tipologia B di cui al successivo paragrafo "Interventi finanziabili" il minimale di contributo e il massimale di contributo sono determinati dalla somma dei contributi relativi ad entrambe le tipologie di intervento.

Nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis extra agricolo", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Nel caso di mancato possesso di questo requisito, il contributo concesso è ridotto nella misura necessaria per rispettare il limite definito dal Reg. (UE) 2023/2831.

Nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis agricolo", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2024/3118, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 50.000 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Nel caso di mancato possesso di questo requisito, il contributo concesso è ridotto nella misura necessaria per rispettare il limite definito dal Reg. (UE) 2024/3118.

3. RICHIEDENTI/BENEFICIARI

3.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno concesso i seguenti soggetti:

1. "microbirrificio" come definito alla lettera c) del suddetto paragrafo "Definizioni";
2. "microbirrificio agricolo" come definito alla lettera d) del suddetto paragrafo "Definizioni".

I soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono ammessi al sostegno e poi al pagamento a condizione che abbiano una sede di produzione della birra in Toscana, che siano iscritti alla Camera di commercio ed abbiano attribuito il codice Ateco 11.05.

3.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento del relativo sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n. 40/2009);
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno;
- 4) effettuare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su beni immobili (terreni e fabbricati) in suo possesso come stabilito al successivo paragrafo "Possesso UTE/UPS";
- 5) non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis" di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE)

n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

- 6) non essere destinatario di provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al precedente:

- punto 1) (regolarità contributiva) deve essere posseduto e verificato prima della concessione del sostegno.
- punto 2 (procedure concorsuali), punto 3) (cumulo), punto 6) (lavoro irregolare) devono essere posseduti e verificati prima della concessione del sostegno e prima dell'erogazione del saldo;
- punto 4 possesso dell'UTE/UPS si rinvia al successivo paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS";
- punto 5 (de minimis) la verifica viene fatta solo prima della concessione del sostegno;

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (regolarità contributiva) prima della concessione del sostegno, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di **erogazione del saldo** si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento del sostegno*" del presente bando, a cui si rinvia;
- punto 2) (procedure concorsuali), punto 6 (lavoro irregolare) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio;
- punto 3) (cumulabilità), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità.

3.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari" e "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Quando ne ricorrono le condizioni previste per legge, i beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca del contributo concesso. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito, è obbligatorio che siano fornite le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)".

Comporta la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- la mancata realizzazione degli interventi previsti in domanda di sostegno;
- il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure in caso di irregolarità della documentazione prodotta non sanabile.

3.4 POSSESSO DELL'UTE/UPS

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, il quale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni.

Quando gli investimenti riguardano beni immobili (come nel caso di fabbricati, fondi oggetto di miglioramento fondiario, etc.), il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:

- Proprietà,
- Usufrutto,
- Affitto,
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,
- Usi civici,
- Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.

Nel caso di fabbricati/strutture ove sia collocato l'investimento, il possesso del bene immobile può essere dimostrato anche con il contratto di leasing finanziario alle seguenti condizioni: a) il contratto deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale; b) è inoltre richiesta, in sede di presentazione della domanda, un'espressa autorizzazione, da parte della Società di leasing, ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.

I titoli a dimostrazione del possesso se non hanno la forma dell'atto pubblico devono essere registrati nei pubblici registri.

3.5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

1. Possedere, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti, come previsto al paragrafo "Possesso UTE/UPS";
2. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
3. rispettare le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Cambio del beneficiario";
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. effettuare i pagamenti nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento";
6. presentare la domanda di pagamento entro i termini indicati nel successivo paragrafo "Termine finale";
7. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
8. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
9. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del sostegno, tutta la documentazione relativa al progetto;
10. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
11. restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti.

4. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento gli investimenti sotto descritti.

Negli investimenti elencati alla successiva "Tipologia B", quando pertinente, è incluso l'acquisto, l'installazione e l'eventuale impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento essenziale per il corretto funzionamento dell'investimento ammesso al sostegno.

TIPOLOGIA A)

1. Partecipazione ad attività di formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione. L'intervento è riconosciuto al soggetto richiedente, ai dipendenti a tempo indeterminato a cui si aggiungono i coadiuvanti in caso di imprese agricole. Non rientra in questa tipologia di intervento l'attività che si configura come attività di consulenza;
2. Adesione a marchi collettivi riferiti alle birre artigianali e agricole.

TIPOLOGIA B)

Gli investimenti ammessi al sostegno e poi al pagamento, in base a quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L.R. n. 34/2025 e dalle Disposizioni specifiche, sono i seguenti:

1. coclea per trasporto cereale dai silos di stoccaggio all'impianto di molitura dei cereali;
2. addolcitore per il trattamento delle acque prima dell'ammontamento e/o della cottura;
3. impianto di osmotizzazione ad uso esclusivo del processo di produzione della birra;
4. pompa anche comprensiva di filtri per il trasferimento del mosto e dell'acqua impiegati nel processo di produzione della birra. **Sono esclusi dal sostegno i sistemi di microfiltrazione;**
5. tino di fermentazione primaria e/o secondaria anche dotato di sistemi per il controllo della temperatura collegata al processo di produzione della birra;
6. impianti per la maltazione;
7. serbatoi/silos per la conservazione delle materie prime impiegate nel processo di produzione della birra;
8. strumentazione di analisi di laboratorio utile al controllo di qualità durante le fasi di produzione della birra;
9. attrezzature per il lavaggio e la sanificazione di serbatoi, tini di fermentazione e tubazioni impiegate nel processo di produzione della birra (CIP di lavaggio).
10. serbatoi per la conservazione della birra prodotta in azienda;
11. imbottigliatrice per la birra, inclusi i riempifusti;
12. etichettatrice e/o macchine per il confezionamento della birra prodotta in azienda;
13. realizzazione di luppolo;
14. attrezzature per la coltivazione del luppolo e dei cereali da collegare alla trattrice o ad altra macchina operatrice, mentre è escluso l'acquisto di trattrici o di altre macchine operatrici.

4.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

1. le spese per essere ammissibili devono essere:
 - a) Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - b) Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - c) Congruue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
 - d) Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
2. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.

4.3 INTERVENTI/SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di investimenti/spesa:

- 1) Impianti di pastorizzazione e di microfiltrazione in quanto esclusi dalla stessa legge regionale;
- 2) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 3) acquisto di diritti all'aiuto;
- 4) interessi passivi;
- 5) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 6) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 7) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- 8) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 9) il capitale circolante;
- 10) le spese generali;
- 11) acquisto di macchinari, attrezzature o, più in generale di materiale usato;
- 12) spese relative a beni non durevoli quali i materiali di consumo o altro materiale. Rientra in questa definizione il materiale che dalle certificazioni rilasciate dal produttore risulta avere una durata inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di acquisto;
- 13) spese e oneri amministrativi per allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono o similari e/o collegati all'utilizzo di servizi digitali; inoltre non sono ammessi spese di funzionamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.;
- 14) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 15) gli investimenti che non sono elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili";
- 16) l'acquisto di trattrici o di altre macchine operatrici;
- 17) lavori in economia;
- 18) attività di consulenza.

4.4 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

La congruità e la ragionevolezza della spesa sono valutate:

- 1) con il metodo dei "3 preventivi", nel caso di lavori iniziati dopo la presentazione della domanda di sostegno, con le motivazioni del preventivo scelto e di come l'acquisto si inserisce nel processo di produzione della birra. Nei casi per i quali non sia possibile reperire più preventivi, occorre adeguata motivazione;
- 2) in base alle fatture o documenti equivalenti ed ai relativi pagamenti, nel caso di lavori già effettuati al momento della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine alla domanda di sostegno devono essere allegate le fatture o documenti equivalenti con le relative quietanze e le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore e di come l'acquisto si inserisce nel processo di produzione della birra.

4.5 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento del sostegno, devono ricadere all'interno del territorio regionale.

4.6 CUMULABILITÀ

I presenti aiuti non sono cumulabili con altri finanziamenti di natura regionale, nazionale e unionale.

5. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue** sono escluse dal sostegno.

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTI
I – Localizzazione del ciclo di produzione	A) Gli investimenti previsti nella domanda sono riferiti ad un impianto che include "l'intero ciclo della produzione della birra".	5

	Con la dicitura "l'intero ciclo della produzione della birra" si intende il processo che include tutte le fasi dalla produzione dell'orzo toscano fino alla produzione della birra, incluso il processo di maltazione e di selezione dei lieviti.	
	B) Gli investimenti previsti nella domanda sono riferiti ad un impianto che include "l'intero ciclo della produzione della birra", con esclusione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti. Con la dicitura "l'intero ciclo della produzione della birra" si intende il processo che include le fasi dalla produzione dell'orzo toscano fino alla produzione della birra con esclusione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti.	4
	I punteggi dei criteri A) e B) non sono cumulabili fra loro. (*) con il termine "produzione dell'orzo toscano" si intende sia l'orzo prodotto direttamente dal beneficiario sia quello prodotto in toscana (extra aziendale).	
II – Birre artigianali per soggetti affetti da allergie, intolleranze o particolari patologie alimentari	A) Gli investimenti previsti nella domanda sono volti alla produzione di birra artigianale "Gluten free".	5
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	A) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni.	2
	B) il richiedente è di genere femminile. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente è di genere femminile; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.	2
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.	

IV – Localizzazione	A) Investimenti effettuati su UPT (principale in dicata in domanda o collegata alla UTE indicata in domanda) localizzata in uno dei comuni inseriti nella graduatoria del disagio ai sensi dell'art. 80 comma 3 della L.R. 68/2011 ed approvata con DGR n 12 dicembre 2022, n. 1429. L'elenco dei comuni di cui alla DGR n. 1429/2022 è consultabile al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/normativa-sui-piccoli-comuni.	2
	B) Investimenti effettuati su UPT (principale in dicata in domanda o collegata alla UTE indicata in domanda) localizzata in uno o più dei territori della "Toscana diffusa" ossia i comuni individuati dall'art. 1, comma 1 della L.R. 11/2025, come definiti ed elencati nell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025. L'elenco dei territori della "Toscana diffusa" è consultabile al seguente link: https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html	2
	I punteggi dei criteri A) e B) non sono cumulabili.	
V – Provenienza materie prime	Utilizzo nel birrificio oggetto di investimento di prodotti agricoli di proveniente dal territorio regionale per una quota > del 51%. La priorità è riconosciuta quando ciascuno dei seguenti prodotti impiegati nel processo di produzione della birra proviene dal territorio regionale per una quota > 51%: 1) cereali; 2) luppolo.	2
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		18
PUNTEGGIO MINIMO		2

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

I criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere confermati al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo. In sede di istruttoria della domanda di sostegno le priorità dichiarate sono attribuite in forma condizionata in quanto la verifica viene fatta, a campione, in fase di istruttoria della domanda di saldo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno e/o pagamento la documentazione che comprovi il possesso delle stesse. L'assenza di tale documentazione comporta la non attribuzione della priorità sin dalla fase di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti essere sufficiente a finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, si verifica esclusivamente che la domanda di sostegno, in ammissibilità, raggiunga un punteggio minimo pari ($\geq$) a **2 punti**.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione di punteggio richiesto la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria". Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca del contributo.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si avrà l'esclusione della domanda.

6. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

6.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ

Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferite a lavori effettuati a partire dall'1/1/2025 fino al 31/12/2025 e che siano state emesse fatture o documenti equivalenti a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025 e che i relativi pagamenti siano stati effettuati a partire dal 01/01/2025.

6.2 TERMINI FINALE

Gli interventi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025 ed entro tale termine devono essere emesse le fatture o documenti equivalenti relative ai lavori realizzati.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro il termine del **31/01/2026**, e ad esse dovranno essere allegati le fatture o documenti equivalenti e i relativi pagamenti.

Non sono ammessi i pagamenti sostenuti dopo la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile al seguente link: <https://intranet.regione.toscana.it/-/formulari-generici> cliccando su: "Bando attuativo della L.R. 34/2025 – birra artigianale – annualità 2025".

7.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal 27 ottobre 2025 ed entro le ore 13.00 del 21 novembre 2025**.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando.

Nella domanda di sostegno deve essere indicato dove ricade l'investimento (Comune, foglio e particella).

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di sostegno.

Nel caso che il richiedente presenti più domande, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

La domanda di sostegno è contestualmente anche domanda di pagamento a condizione che il richiedente alleggi alla stessa esclusivamente le fatture o documenti equivalenti e le relative quietanze a giustificazione degli interventi sostenuti. Nel caso in cui alla domanda di sostegno vengono allegati i preventivi per lavori ancora da realizzare il richiedente deve presentare, una volta conclusi i lavori nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Termine finale", la domanda di pagamento a saldo.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire, unitamente alla data, nell'apposito campo della domanda di sostegno.

7.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono contenere le seguenti informazioni/documenti:

- dati del richiedente;
- localizzazione degli investimenti con, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento;
- spese sostenute, documentate allegando fatture o documenti equivalenti e le quietanze ad esse collegate e la motivazione della scelta del fornitore e di come l'acquisto si inserisce nel processo di produzione della birra;
- copia dei tre preventivi, nei casi di investimenti non ancora realizzati, motivando la scelta del preventivo adottato e di come l'acquisto si inserisce nel processo di produzione della birra. I preventivi devono riportare in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC/mail da 3 fornitori diversi;
- la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione comprensiva della documentazione che comprovi il possesso delle stesse. Si ricorda, come previsto al paragrafo "Criteri di selezione/valutazione" che l'assenza di tale documentazione comporta la non attribuzione della priorità sin dalla fase di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno;
- nel caso di spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, dichiarazione di riconducibilità dei titoli di spesa e di pagamento il cui schema sarà disponibile in sede di compilazione della domanda di sostegno;
- moduli, scaricabili direttamente dal format della domanda, relativi agli investimenti ed ai criteri di selezione, opportunamente compilati.

7.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella domanda di sostegno non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

Decorsi i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

8.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI E SUA APPROVAZIONE

Il Settore Responsabile dell'attuazione del bando approva l'elenco delle domande pervenute che sono ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno dal richiedente in base ai criteri di selezione con la relativa spesa e contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- La denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo assegnato alla domanda di sostegno;

- il numero della domanda di sostegno;
- il CUP;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- l'investimento complessivo;
- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato.

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

8.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I).

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa.

Nel caso in cui nella domanda di sostegno siano allegate le fatture o documenti equivalenti con le relative quietanze, viene determinato contestualmente il contributo ammesso e da erogare, in tali casi la domanda di sostegno coincide con la domanda di pagamento.

Nel caso di domanda di sostegno corredata da preventivi e con gli investimenti da realizzare, l'istruttoria determina solo il contributo ammissibili. In questo caso l'ufficio istruttore comunica al richiedente l'esito istruttorio ed il termine entro cui presentare la domanda di pagamento a saldo.

8.3 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono state istruite tutte le domande di sostegno pervenute.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Non sono ammesse varianti in corso d'opera.

10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio beneficiario è ammesso solo in caso di decesso del beneficiario.

11. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente nel caso di domanda di sostegno corredata da preventivi e con investimenti realizzati a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In questi casi alla domanda di pagamento a saldo devono essere allegate tutte le fatture o documenti equivalenti e i relativi pagamenti, incluse quelle allegate alla domanda di sostegno.

In questo caso l'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento impiegando la modulistica disponibile al seguente link: <https://intranet.regione.toscana.it/-/formulari-generici>.

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro i termini fissati al precedente paragrafo "Termine finale".

12. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati" nel rispetto delle regole vigenti, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità della spesa ciascuna fattura e/o documento contabile equivalente e i relativi giustificativi di spesa devono obbligatoriamente riportare il Codice Univoco di Progetto (CUP).

Il beneficiario deve produrre per ciascun documento di spesa (fatture o documenti equivalenti) fornito di:

1. intestazione al beneficiario;
2. descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
3. importo della spesa con distinzione dell'IVA;
4. data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
5. dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
6. Codice Unico di progetto; in caso di fatture o documenti equivalenti emesse precedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno deve essere allegata una dichiarazione di riconducibilità dei titoli di spesa e di pagamento il cui schema sarà disponibile in sede di compilazione della domanda di sostegno.

Il beneficiario, deve effettuare i pagamenti utilizzando le seguenti modalità:

1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve contenere almeno la causale di pagamento, completa del numero della fattura o documenti equivalenti a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta) e il Codice Unico di progetto - CUP CIPE.

2) Carta di credito, carta di debito e/o bancomat. deve essere intestata direttamente al beneficiario. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno. Sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate purché intestata direttamente al beneficiario e purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

13. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) Bando: è approvato dal settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- b) Elenco delle domande ricevibili e Graduatoria finale: è approvato dal settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- c) Istruttoria delle domande di sostegno: Uffici Competenti per l'istruttoria sul territorio regionale;

d) Pagamenti: sono di competenza di ARTEA.

X ----- X ----- X ----- X